

B

Decreto federale sull'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS», depositata
il 9 ottobre 2002²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2003³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 9 ottobre 2002 «Utili della Banca nazionale per l'AVS» è
valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99 cpv. 4

⁴ L'utile netto della Banca nazionale è versato al Fondo di compensazione dell'assi-
curazione per la vecchiaia e per i superstiti. È fatta salva una quota destinata ai Can-
toni, pari a un miliardo di franchi annui; tale importo può essere adeguato per legge
all'evoluzione dei prezzi.

¹ RS 101

² FF 2002 6546

³ FF 2003 5340

II

Le *disposizioni transitorie* della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 2 (nuovo)*⁴

2. Disposizione transitoria dell'art. 99 (Politica monetaria)

L'articolo 99 capoverso 4 entra in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione da parte di Popolo e Cantoni. Se entro tale data non sono stati effettuati i necessari adeguamenti legislativi, il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda a Popolo e Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Adattamento della numerazione in funzione della nuova versione delle disposizioni transitorie.